

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Consiglio regionale del Lazio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1975

Agevolazioni fiscali per la pubblicizzazione dei servizi di trasporto urbani ed extraurbani gestiti nel Lazio

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ambito delle scelte prioritarie indicate dal Governo per il riparto delle somme del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la regione Lazio, come indicato dal Governo, intende dare un carattere prioritario ai trasporti pubblici, privilegiando i medesimi anche attraverso una pubblicizzazione dei relativi servizi.

Inoltre, la situazione creatasi nel settore autolinee del Lazio a seguito dell'affidamento alla STEFER — prima da parte dello Stato e, successivamente al trasferimento delle funzioni in materia, da parte della regione Lazio — dei servizi gestiti dai maggiori concessionari della predetta Regione, ha imposto l'improrogabile esigenza di promuovere iniziative e misure atte a garantire la massima mobilità delle popolazioni in un quadro organico e coordinato tra i vari servizi, facendo assolvere al trasporto pubblico una effettiva funzione sociale.

Per detti motivi la costituzione di un consorzio fra gli enti locali del Lazio — comune di Roma e province — si pone quale insostituibile strumento per la pianificazione e per l'organizzazione di una razionale rete di collegamenti armonicamente inserita nel processo di sviluppo economico del territorio regionale.

Al fine di promuovere la costituzione di consorzi fra i predetti enti locali per la gestione dei servizi pubblici di trasporto, la regione Lazio ha emanato la legge regionale del 21 marzo 1973, n. 11, con la quale ha stanziato contributi finanziari da erogare a favore delle province che partecipino ai consorzi medesimi.

In detti consorzi avrà parte rilevante il comune di Roma che è titolare dell'intero pacchetto azionario della Società tranvie e ferrovie elettriche di Roma (STEFER) la quale gestisce, anche attraverso la Società romana per le ferrovie del nord (SRFN) in regime di concessione statale, ai sensi della legge regionale n. 10 del 20 marzo 1973, una rete di linee auto-ferro-tranviarie che ha ormai assunto importanza rilevantissima nell'ambito regionale.

Per la pubblicizzazione di detti servizi l'Amministrazione comunale di Roma ha rappresentato alla STEFER e alla SRFN la necessità della cessione, nei modi di legge, al costituendo consorzio, delle concessioni di esercizio di cui esse sono titolari nonchè dei beni attinenti all'esercizio delle linee stesse, assicurando in tal modo nella forma più rapida la disponibilità dei mezzi necessari.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per un equo trattamento fiscale delle progettate operazioni, si rende necessaria l'urgente emanazione di una legge che, come quella allegata, rechi agevolazioni fiscali, necessarie per consentire la costituzione del consorzio fra gli enti locali interessati ai fini della pubblicizzazione dei servizi di trasporto.

Tanto premesso, e dato il carattere d'urgenza che l'emanazione della legge come sopra proposta riveste, si rappresenta l'opportunità, considerata la sensibilità che il Parlamento ha sempre dimostrato, che la legge stessa venga approvata dalle competenti Commissioni parlamentari in sede deliberante.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Qualora, entro il termine di due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, la regione Lazio, o il comune di Roma, da solo o con altri enti locali riuniti in consorzio, deliberino di assumere, nelle forme di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, l'esercizio dei servizi di trasporto urbani ed extraurbani gestiti dalla s.p.a. STEFER, dalla Società romana per le ferrovie del nord o da altre società o imprese tutti gli atti e contratti inerenti e conseguenti al trasferimento, al noleggio, alla locazione, all'uso dei titoli, dei beni mobili ed immobili dalle citate società o imprese alla regione Lazio, al comune di Roma o ai consorzi, sono esenti dall'imposta di bollo, dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili, nonchè dai diritti catastali e scontano, in quanto dovute, le imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa minima.

Art. 2.

Le plusvalenze eventualmente realizzate dalle anzidette società o imprese, in dipendenza delle operazioni di cui al precedente articolo, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta sulle società e dalle addizionali e dalle altre imposte o sovrainposte connesse a tali tributi, nonchè dalle eventuali nuove imposte, anchè se sostitutive in tutto o in parte di quelle in atto esistenti, che fossero applicabili in conseguenza dell'entrata in vigore della riforma tributaria.

Art. 3.

Per la valutazione agli effetti fiscali dell'oggetto degli atti e contratti di cui all'articolo 1 si farà riferimento ai prezzi definitivamente corrisposti per tali beni alla regione Lazio, dal comune di Roma o dai consorzi, risultanti dai rispettivi atti divenuti esecutivi.

Art. 4.

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 1 e 3 si applicano a favore della regione Lazio, del comune di Roma e dei consorzi, agli atti e ai contratti inerenti e conseguenti al trasferimento di proprietà, al noleggio, alla locazione, all'uso dei titoli, beni mobili ed immobili provenienti dalle imprese private concessionarie, qualora entro il suddetto termine di due anni a seguito di rinuncia ovvero di scadenza, revoca, decadenza, riscatto delle concessioni, o per qualsiasi altro titolo, l'esercizio dei servizi di trasporto urbani ed extraurbani, già gestiti dalle stesse imprese, venga assunto, ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, dalla regione Lazio, dal comune di Roma o dai consorzi di enti locali del Lazio.

Art. 5.

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 1, 3 e 4 si applicano a favore della regione Lazio, del comune di Roma, delle province e dei consorzi sia agli atti e ai contratti, anche transattivi, inerenti e conseguenti al trasferimento di proprietà, al noleggio, alla locazione, all'uso dei titoli, degli immobili e dei mobili, sia ai successivi atti necessari per il conferimento di quanto sopra da parte degli enti citati ai costituendi consorzi.

Art. 6.

Per gli atti e contratti eventualmente già posti in essere dagli enti e finalizzati agli scopi di cui ai precedenti articoli, è dovuto il rimborso delle somme pagate per le imposizioni fiscali per le quali la presente legge prevede agevolazioni od esenzioni.